



Dott. Francesco Gasbarri
NOTAIO
Lungotevere dei Mellini n.10
Roma
Tel. 0696036026
Email fgasbarri@notariato.it

Repertorio n.2529

Raccolta n.1479

**TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
IN SOCIETA' COOPERATIVA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di giugno.

(20 giugno 2016)

Nel Comune di Roma, in Lungotevere dei Mellini n. 10, nel mio studio.

Innanzi a me Dottor **FRANCESCO GASBARRI**, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- **TASSONI GIOVANNI** nato a Montefiascone (VT) il 22 aprile 1959 e residente a Montefiascone (VT) in Via Palestro n.5, codice fiscale: TSS GNN 59D22 F499H, che ai sensi del D. M. del Ministero dell'Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere psicologo psicoterapeuta;

- **ZUCCHETTI CORRADO** nato a Montefiascone il 16 marzo 1966 e residente a Montefiascone (VT) in Via Fetoni n. 15/A, codice fiscale: ZCC CRD 66C16 F499Z, che ai sensi del D. M. del Ministero dell'Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere psicologo psicoterapeuta che interviene al presente atto sia in proprio che in nome e per conto della signora:

- **PACCOSI STEFANIA** nata a Viterbo il 25 aprile 1961 e residente a Viterbo (VT), frazione San Martino al Cimino, Via Santa Maria n.18, codice fiscale: PCC SFN 61D65 M082S, che ai sensi del D. M. del Ministero dell'Economia e Finanze 2006 n. 141, come sopra rappresentata, attesta di essere psicologa psicoterapeuta in virtù di procura speciale ricevuta dal Notaio Antonio Pappalardo di Viterbo in data 14 giugno 2016 rep. 1906 che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

- **TOPI MANUELA** nata a Viterbo (VT) il 21 luglio 1976 e residente a Viterbo, in Via S. Rosella n. 3, codice fiscale: TPO MNL 76I61 M082M, che ai sensi del D. M. del Ministero dell'Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere psicologa psicoterapeuta;

- **BRUNO (cognome) PAOLA (nome)** nata a Praia a Mare (CS) il 14 ottobre 1981 e residente a Acquapendente (VT), via Alcide de Gasperi n. 4B, codice fiscale: BRN PLA 81R54 G975P, che ai sensi del D. M. del Ministero dell'Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere psicologa psicoterapeuta;

- **RUGGIERO PATRIZIA** nata a Bagnara Calabra (RC) il 29 giugno 1969 e residente a Viterbo (VT), via Cava di Gorga n. 10, codice fiscale: RGG PRZ 69H69 A552M, che ai sensi del D. M. del Ministero dell'Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere educatrice professionale;

- **BRIZI FABIANA** nata a Montefiascone il giorno 1 dicembre 1977 e residente a Montefiascone in Via Cesare Battisti n. 6,

Registrato

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 1
in data 19/07/2016
al n. 20916
Serie 1T
Versate al concessionario della
riscossione:
Euro: 200,00

Iscritto

presso il Registro Imprese di
Viterbo in
prot. n. 12679/2016
giusta domanda presentata
il 20/07/2016

codice fiscale: BRZ FBN 77T41 F4990, che ai sensi del D. M. del Ministero dell'Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere assistente sociale;

- CHIAVONI SERENELLA nata a Manziana (RM) il 23 agosto 1962 e residente a Viterbo (VT) in Via Sipicciano n. 59, codice fiscale: CHV SNL 62M63 E900P, che ai sensi del D. M. del Ministero dell'Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere operatore socio sanitario.

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

PREMETTONO CHE:

- in data 10 giugno 1998, con atto ricevuto dal Dottor Fabrizio Fortini, Notaio in Viterbo, repertorio n. 18782, registrato presso l'Ufficio del Registro di Viterbo il giorno 23 giugno 1998 al n. 2103, è stata costituita un'associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS", con sede legale in comune di Viterbo, Via Richiello n. 2/b, codice fiscale: 90048930565, P.I. 01597570561, avente ad oggetto la cura e riabilitazione psichiatrica, iscritta all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S., Associazione Agatos Onlus, in data 10 febbraio 1999;

- i signori TASSONI GIOVANNI, ZUCCHETTI CORRADO, TOPI MANUELA, PACCOSI STEFANIA, BRUNO PAOLA, RUGGIERO PATRIZIA, BRIZI FABIANA, CHIAVONI SERENELLA sono gli unici associati della detta associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS" ed il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

TASSONI GIOVANNI in qualità di presidente;

ZUCCHETTI CORRADO, vice presidente;

PACCOSI STEFANIA, in qualità di consigliere

TOPI MANUELA, in qualità di tesoriere;

il tutto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; omissane la lettura per volontà espressa dei componenti.

Il sig. TASSONI GIOVANNI nella sua qualità di anzidetto, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, alla Assemblea della suddetta Associazione, convocata oggi, in questo luogo, alle ore 17 e minuti 00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• Proposta di trasformazione dell'"ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS" in società cooperativa sociale;

• delibere conseguenti ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto sociale, il signor TASSONI GIOVANNI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

Egli, avendo verificato che:

* l'assemblea si svolge in forma totalitaria;

* sono presenti, personalmente in proprio e per delega, tutti

gli iscritti all'Associazione:

- TASSONI GIOVANNI, sopra generalizzato;
 - ZUCCHETTI CORRADO, sopra generalizzato;
 - TOPI MANUELA, sopra generalizzata;
 - PACCOSI STEFANIA, sopra generalizzata;
 - BRUNO PAOLA, sopra generalizzata;
 - RUGGIERO PATRIZIA, sopra generalizzata;
 - BRIZI FABIANA, sopra generalizzata;
 - CHIAVONI SERENELLA, sopra generalizzata;
- * gli associati intervenuti hanno diritto di voto;
- * sono presenti i componenti del consiglio direttivo nelle persone di:
- TASSONI GIOVANNI, ZUCCHETTI CORRADO e TOPI MANUELA;
- * non è stato nominato il Collegio dei Revisori;
- * egli stesso ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente, infine, dà atto, riscontrando l'unanime assenso dei presenti sul punto, che pure nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, in quanto essi tutti si dichiarano sufficientemente informati su detti argomenti.

Il presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, in forma totalitaria ai sensi di legge e dello statuto associativo essendo presenti tutti gli aventi diritto di voto ed è presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; e valida, pertanto, a deliberare sul citato ordine del giorno e conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale.

La seduta è aperta.

Prende la parola il signor TASSONI GIOVANNI nella sua qualità di Presidente, il quale, passando all'esame del primo degli argomenti posti all'ordine del giorno, illustra alla assemblea i motivi, di ordine amministrativo, finanziario e giuridico e le ragioni che nella prospettiva di un nuovo sviluppo dell'attività associativa consigliano di trasformare l'associazione medesima nella forma della società cooperativa sociale, adeguando la denominazione sociale, fermo restando la sede, la durata e l'oggetto sociale. Il Presidente dà lettura all'Assemblea della relazione del Consiglio Direttivo.

Il presidente evidenzia che la progettata operazione è possibile in quanto la trasformazione dell'associazione non è vietata dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. In particolare, l'Associazione essendo stata costituita prima del 1° gennaio 2004 è applicabile il disposto dell'art. 223-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile. È, quindi, ammessa la trasformazione in società cooperativa sociale a patto che tale operazione non comporti distrazione delle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione e che ancora sussistono nel patrimonio del-

l'ente. Il Presidente, al fine di evitare la distrazione di detti fondi o valori, propone di appostare a riserve indisponibili i fondi e valori stessi.

La trasformazione consentirà di poter disporre di una struttura organizzativa più idonea ad assecondare le esigenze sociali, senza modificare lo scopo sociale, che continuerà a rimanere quello non lucrativo e senza produrre alcun trasferimento patrimoniale in quanto la società cooperativa continuerà nei rapporti patrimoniali attivi e passivi attualmente facenti capo all'"ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS".

La presente proposta di trasformazione viene accompagnata dalla relazione di stima del patrimonio sociale, redatta dal Commercialista e Revisore Legale, Dottor Marco Mosiello, nato a Roma, il 17 ottobre 1984, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA 010736 ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 164708, in data 14 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 102 del 27 dicembre 2011, asseverata con giuramento avanti al Dott. GIACOMO LAURORA Notaio in Roma come da verbale in data 22 luglio 2015 rep. n. 62137 che si allega al presente atto, quale sua parte integrante, sotto la lettera "D", omessane la lettura per espressa volontà dei componenti; dalla quale relazione di stima, emerge un patrimonio netto del valore di Euro 368.316,00 (trecentosessantottomilatrecentosedici virgola zero zero).

Il presidente rende noto all'assemblea che il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione sarà diviso in parti uguali fra gli associati.

Il Presidente propone all'Assemblea, ove dovesse accogliere la sua proposta, di adottare un nuovo statuto sociale e pertanto procede a dare lettura articolo per articolo.

Egli dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che non ci sono creditori dell'associazione e comunque avverte che la recente trasformazione non essendo iscritta associazione nel registro delle imprese sarà comunicato agli eventuali creditori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sulla questione delle decisioni inerenti e conseguenti nessuno chiede la parola.

Il presidente accerta che l'Assemblea, udita la relazione del del Presidente del Consiglio Direttivo, attese le sue proposte, dopo esauriente discussione, con votazione per alzata di mano, all'unanimità

HA DELIBERATO

oggi, 20 giugno 2016;

1) di accogliere integralmente la proposta, compiutamente illustrata, del Presidente del Consiglio Direttivo;

2) di trasformare l'associazione non riconosciuta in società cooperativa sociale come segue:

A) la denominazione della società è la seguente:

"Società Cooperativa Sociale AGATOS - ONLUS" abbreviata "Coo-

perativa Sociale AGATOS - ONLUS";

B) la sede della società è conservata nel Comune di Viterbo.

Ai soli fini della iscrizione del presente atto nel registro delle imprese di Viterbo, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è conservato in Comune di Viterbo, in via U. Richiello n.2/b.

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

C) Lo scopo e l'oggetto sociale, sono i seguenti:

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2) La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi.

Pertanto la Cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente:

cooperativa sociale a scopo plurimo, secondo quanto espressamente specificato nella Circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro, con collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) come indicato dalla predetta circolare Ministeriale e obbligo di separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate.

Quanto sopra anche ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 08/11/1991 n. 381 e successivi articoli e della Circolare 08/11/1996 n. 153/96 del Ministero del Lavoro e per ogni altro disposto di legge.

La Cooperativa non ha scopo di lucro nè finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La Cooperativa si propone:

1) l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo, la promozione umana degli svantaggiati, mediante le iniziative atte a favorire il progresso degli stessi sul piano umano, familiare, sociale, ricreativo e culturale;

2) attività lavorative, commerciali e di servizi quali a titolo meramente esemplificativo :

a) attività di produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti alimentari e non, sia nei locali della cooperativa (di proprietà o in locazione) che presso soggetti od aziende;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione di ambienti civili, industriali e ospedalieri, manutenzione di aree verdi nonché l'attività di facchinaggio, carico - scarico, confezionamento, cernita, assemblaggio ed imballaggio di prodotti ed articoli vari ed ogni altro servi-

zio preliminare e complementare agli stessi;

c) attività turistiche, alberghiere, di affittacamere, ostelli, di ristorazione in genere, mense aziendali e non e qualsivoglia attività commerciale per la vendita al minuto e all'ingrosso compresa la somministrazione di cibi e bevande mediante acquisto, locazione e contratti di gestione;

d) servizi di trasporto in contro proprio o di terzi;

e) gestire per conto proprio o per conto terzi servizi di segretariato, elaborazione testi, servizi informatici, di siti internet, nonché agenzie d'affari e servizi, di disbrigo pratiche presso Enti Pubblici e Privati per persone disabili e/o svantaggiate o in stato di bisogno compresi cittadini immigrati ed emarginati presenti sul territorio;

Potrà inoltre gestire centri di accoglienza, socializzazione, di recupero per persone anziane e disabili e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità di vita e al recupero, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo spettacolo e l'intrattenimento, ed il turismo sociale.

Per il perseguimento degli scopi prefissati, svolgerà in forma strettamente coordinata alle attività anzidette, anche le attività di cui all'art. 1 lettera a) L. 381/91 e in dettaglio:

- gestire servizi di riabilitazione, servizi assistenziali, educativi e di sostegno tanto domiciliari che presso case di cura per anziani, disabili e/o svantaggiati, in proprio e c/terzi effettuati tanto per strutture pubbliche che private, nonché servizi di mediazione interculturale.

Le suddette attività possono ruotare attraverso collegamenti con Enti Locali ed i vari assessorati interessati alle attività: artigianato, agricoltura, turismo, sanità ed i servizi sociali della Regione o di altri Enti.

La Cooperativa potrà operare altresì con il Fondo Sociale Europeo per opere di interesse: riabilitativo - fisico lavorativo, socio - assistenziale, dei soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi stessi e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie a quella sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni in Enti ed organismi consortili e fideiussori, dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

3) concedere avalli cambiari, fideiussori, stipulare contrat-

ti di locazione finanziaria quale parte locataria con le società preposte e fidi bancari ed ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed a ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussione.

A tal fine la cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione e per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto;

5) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamate dall'art. 13 D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal D.R.L. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77 nonchè, quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143 e loro successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La cooperativa può, su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.31 gennaio 1992, n.59.

Sono escluse tutte le attività vietate dalla legislazione vigente e futura alle società cooperative ed alle onlus".

D) Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

E) Il capitale sociale è determinato, sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo risultanti dalla relazione di stima, come sopra allegata in Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Il capitale sociale spetterà ai soci nelle seguenti rispettive misure, corrispondente al valore della loro partecipazione nel capitale della società trasformata e precisamente:

- TASSONI GIOVANNI, - Euro 250;

ZUCCHETTI CORRADO, - Euro 250;

TOPI MANUELA, - Euro 250;

PACCOSI STEFANIA, - Euro 250;

BRUNO PAOLA, - Euro 250;

RUGGIERO PATRIZIA, - Euro 250;

FABIANA BRIZI - Euro 250;

CHIAVONI SERENELLA - Euro 250;

Il capitale sociale risulta, pertanto, interamente ed effettivamente versato.

L'importo di euro 366.316,00 (trecentosessantaseimilatrecentosedici virgola zero zero), viene imputato a riserva indisponibile.

E) la durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

F) L'importo globale approssimativo delle spese per la trasformazione, poste a carico della società, è di Euro 2100,00 (duemilacentove virgola zero zero).

G) Con la presente trasformazione, la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la presente trasformazione.

La presente trasformazione non libera i soci, signori TASSONI GIOVANNI, ZUCCHETTI CORRADO, TOPI MANUELA, PACCOSI STEFANIA, BRUNO PAOLA, RUGGIERO PATRIZIA, FABIANA BRIZI e CHIAVONI SERENELLA, dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dall'articolo 2500 codice civile.

H) Il presente atto di trasformazione è soggetto alle forme di pubblicità relative alle società a responsabilità limitata, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'associazione che ha effettuato la presente trasformazione. La presente trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari anzidetti.

L) Ai fini della trascrizione e della voltura del presente atto nei pubblici registri i comparenti dichiarano che non fanno parte del patrimonio conferito beni immobili mentre sono compresi i seguenti beni mobili registrati:

1) Autovettura per trasporto di persone;

MODELLO FIAT MULTIPLA 110 JDT ELX;

TARGA: BW774N;

TELAIO: ZFA18600002150413;

Alimentazione Gasolio;

2) Autovettura per trasporto di persone;

MODELLO FIAT MULTIPLA 1900 JDT ACT;

TARGA: CS979SX;

TELAIO: ZFA18600002243792;

Alimentazione Gasolio;

3) Autovettura per trasporto di persone;

MODELLO FIAT MULTIPLA 1.6 16 V Natural Power;

TARGA: DG261CT;

TELAIO: ZFA18600002304144;

Alimentazione Benzina e Metano;

4) Autovettura per trasporto di persone;

MODELLO FIAT PANDA 1.2 4*4;

TARGA: CP517ZC;

TELAIO: ZFA16900000382187;

Alimentazione Benzina;

5) Furgone per trasporto di persone;

MODELLO MERCEDES VITO 112 CDI C FURG EU 3;

TARGA: ES 423TD;

TELAIO: WDF63970313837711;

Alimentazione Gasolio;

6) Autovettura per trasporto di persone;

MODELLO MERCEDES B 200 NGD SP;

TARGA: ES423TD;

TELAIO: WDD2428481J005661;

Alimentazione Benzina e metano;

7) di prendere atto e di accettare la remissione dell'incarico da parte del Consiglio Direttivo, ringraziandolo per l'attività svolta;

8) e conseguentemente di nominare, fino a dimissioni o a revoca, un amministratore unico, nella persona del socio, signor TASSONI GIOVANNI che, presente, accetta la carica e dichiara che nulla osta alla sua nomina;

Ai sensi dello statuto di cui all'allegato "C", l'amministratore ha la rappresentanza generale della società.

9) di autorizzare l'organo amministrativo ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste per adeguarlo a prescrizioni di legge e regolamentari, al fine di ottenerne l'iscrizione nel registro delle imprese;

10) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato, che si allega al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "C" previa lettura da me Notaio datane ai comparenti

Il presente atto verrà iscritto nel Registro delle Imprese di Viterbo a cura di me Notaio.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18 e minuti 20.

Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto anche oltre i termini di legge, consentendone la comunicazione a tutti gli Uffici competenti e alla loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 3 febbraio 2006, n. 141, le parti dichiarano che il valo-

re della pratica in oggetto è pari a quello sopra indicato inoltre di operare nel proprio esclusivo interesse.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine diciannove di cinque fogli - è stato da me Notaio letto ai comparenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e viene sottoscritto alle ore 18 e minuti 28.

FIRMATO:

TOPI MANUELA

ZUCCHETTI CORRADO

RUGGIERO PATRIZIA

BRUNO PAOLA

CHIAVONI SERENELLA

BRIZI FABIANA

TASSONI GIOVANNI

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

Autorizza, pertanto, il nominato procuratore ad intervenire nell'assemblea straordinaria dell'associazione predetta; a deliberare la trasformazione, determinandone il tipo, la denominazione, l'oggetto, la sede, la durata, il capitale e quant'altro necessario, ad approvare lo statuto che disciplinerà la vita sociale e a procedere alla nomina dell'organo amministrativo e di quello di controllo fissandone gli emolumenti; la nomina del liquidatore o dei liquidatori; attribuendo loro i relativi poteri e stabilendone gli emolumenti.

Il procuratore è autorizzato a compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la trasformazione dell'associazione ed a convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile.

Il tutto senza che possano essere opposti difetto od imprecisione di poteri, essendo la enumerazione che precede esemplificativa e non tassativa.

La presente procura è conferita a titolo gratuito, con l'obbligo del rendiconto, e con la promessa di rato e fermo sotto gli obblighi di legge.

_____ E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

E' scritto in gran parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio su una pagina intera e parte della seconda su un foglio.

Viene sottoscritto alle ore 15:00 (quindici) _____

Lettere lusinghi

Luigi
S



ALLEGATO B) alla Raccolta n. 1479

FOGLIO DELLE PRESENZE

dell'assemblea della associazione non riconosciuta:
"ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS", con sede legale in comune di Vi-
terbo, Via Richiello n. 2/b, codice fiscale: 90048930565,
P.I. 01597570561, avente ad oggetto la cura e riabilitazione
psichiatrica, iscritta all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S.,
Associazione Agatos Onlus, in data 10 febbraio 1999; del
giorno 20 giugno 2016 ore 18

I sottoscritti
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati
non più rispondenti a verità dichiarano che l'organo ammini-
strativo ed i soci dell' "ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS" sono i
seguenti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

NOMINATIVO

CARICA

- TASSONI GIOVANNI in qualità di presidente; *Giovanni Tassoni*
- ZUCCHETTI CORRADO, in qualità di vice presidente; *Corrado Zucchetti*
- PACCOSI STEFANIA, in qualità consigliere (assente)
- TOPI MANUELA, in qualità tesoriere; *Manuela Topi*

SOCI

- ZUCCHETTI CORRADO nato a Montefiascone il 16 marzo 1966; *Corrado Zucchetti*
- PACCOSI STEFANIA nata a Viterbo il 25 aprile 1961; per de- *Corrado Zucchetti*
lega
- TOPI MANUELA nata a Viterbo (VT) il 21 luglio 1976; *Manuela Topi*
- BRUNO (cognome) PAOLA (nome) nata a Praia a Mare (CS) il 14 *Paola Bruno*
ottobre 1981;

TASSONI Giovanni *Giovanni Tassoni*

- RUGGIERO PATRIZIA nata a Bagnara Calabra (RC) il 29 giugno 1969;

Patrizia Ruggiero

- BRIZI FABIANA nata a Montefiascone il giorno 1 dicembre 1977;

Fabiana Brizi

- CHIAVONI SERENELLA nata a Manziana (RM) il 23 agosto 1962.

Serafino Brizi

Il Presidente

Giovanni Tamoni

Tamoni





Dott. Francesco Gasbarri
NOTAIO
Lungotevere dei Mellini n.10
Roma
Tel. 0696036026
Email fgasbarri@notariato.it

Allegato "C" al n.1479 di raccolta

S T A T U T O

della "Cooperativa Sociale "AGATOS" Soc. Cooperativa ONLUS
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa Sociale AGATOS - ONLUS" abbreviata "Cooperativa Sociale AGATOS - ONLUS".

Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2519 c.c.

Nell'esercizio della propria attività, ove ritenuto utile, la cooperativa potrà avvalersi anche dell'attività di terzi, in ogni caso dovrà operare in regime di mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Viterbo.

Con delibera assunta in conformità alla legge e allo statuto, possono essere istituite sede secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa potrà essere sciolta con delibera assunta dall'assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano estinti i mutui eventualmente contratti.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Scopo ed oggetto sociale

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2) La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi.

Pertanto la Cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente:

cooperativa sociale a scopo plurimo, secondo quanto espressamente specificato nella Circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro, con collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) come indicato dalla predetta circolare Ministeriale e obbligo di separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate.

Quanto sopra anche ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 08/11/1991 n. 381 e successivi articoli e della Circolare 08/11/1996 n. 153/96 del Ministero del Lavoro e per ogni altro disposto di legge.

La Cooperativa non ha scopo di lucro nè finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua atti-

vità, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La Cooperativa si propone:

1) l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo, la promozione umana degli svantaggiati, mediante le iniziative atte a favorire il progresso degli stessi sul piano umano, familiare, sociale, ricreativo e culturale;

2) attività lavorative, commerciali e di servizi quali a titolo meramente esemplificativo :

a) attività di produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti alimentari e non, sia nei locali della cooperativa (di proprietà o in locazione) che presso soggetti od aziende;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione di ambienti civili, industriali e ospedalieri, manutenzione di aree verdi nonché l'attività di facchinaggio, carico - scarico, confezionamento, cernita, assemblaggio ed imballaggio di prodotti ed articoli vari ed ogni altro servizio preliminare e complementare agli stessi;

c) attività turistiche, alberghiere, di affittacamere, ostelli, di ristorazione in genere, mense aziendali e non e qualsivoglia attività commerciale per la vendita al minuto e all'ingrosso compresa la somministrazione di cibi e bevande mediante acquisto, locazione e contratti di gestione;

d) servizi di trasporto in contro proprio o di terzi;

e) gestire per conto proprio o per conto terzi servizi di segretariato, elaborazione testi, servizi informatici, di siti internet, nonché agenzie d'affari e servizi, di disbrigo pratiche presso Enti Pubblici e Privati per persone disabili e/o svantaggiate o in stato di bisogno compresi cittadini immigrati ed emarginati presenti sul territorio;

Potrà inoltre gestire centri di accoglienza, socializzazione, di recupero per persone anziane e disabili e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità di vita e al recupero, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo spettacolo e l'intrattenimento, ed il turismo sociale.

Per il perseguimento degli scopi prefissati, svolgerà in forma strettamente coordinata alle attività anzidette, anche le attività di cui all'art. 1 lettera a) L. 381/91 e in dettaglio:

- gestire servizi di riabilitazione, servizi assistenziali, educativi e di sostegno tanto domiciliari che presso case di cura per anziani, disabili e/o svantaggiati, in proprio e c/terzi effettuati tanto per strutture pubbliche che private, nonché servizi di mediazione interculturale.

Le suddette attività possono ruotare attraverso collegamenti con Enti Locali ed i vari assessorati interessati alle attività: artigianato, agricoltura, turismo, sanità ed i servizi sociali della Regione o di altri Enti.

La Cooperativa potrà operare altresì con il Fondo Sociale Eu-

ropeo per opere di interesse: riabilitativo - fisico lavorativo, socio - assistenziale, dei soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi stessi e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie a quella sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni in Enti ed organismi consortili e fideiussori, dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

3) concedere avalli cambiari, fideiussori, stipulare contratti di locazione finanziaria quale parte locataria con le società preposte e fidi bancari ed ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed a ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussione.

A tal fine la cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione e per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto;

5) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamate dall'art. 13 D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal D.R.L. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77 nonchè, quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143 e loro successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali

modifiche ed integrazioni.

La cooperativa può, su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.31 gennaio 1992, n.59.

Sono escluse tutte le attività vietate dalla legislazione vigente e futura alle società cooperative ed alle onlus.

TITOLO III: SOCI

Art. 5 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

I minori possono fare parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.01.1992 n. 59, l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 L. n. 59/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Categorie di Soci

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci ordinari - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità (riferimento successivo art. 35 statuto sociale) - non è esclusa la presenza di dipendenti che non siano soci;

b) soci volontari - che prestano gratuitamente la loro opera per il perseguimento degli scopi sociali.

Possono essere loro corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il costo di eventuali coperture assicurative per gli infortuni e le malattie professionali sono a carico della cooperativa;

c) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

d) Categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, il cui numero non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di interesse alla formazione: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di

contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno gg. 30. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 5

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 4 dello statuto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale si indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale ed attività svolta;
- b) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui al successivo art. 14.

Nel caso di persone giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

La domanda del socio sovventore, oltre, ai precedenti dati, dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società nel quale non è ammesso il recesso e che comunque non potrà essere inferiore alla durata del programma di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale che, ai sensi art. 4 L. 59/92, legittimano la attribuzione della qualità sociale del socio sovventore medesimo. Infine, tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Ai sensi dell'art. 2528 c.c., la decisione verrà comunicata all'interessato, unitamente alle motivazioni.

Conformemente alle previsioni del citato articolo, in caso di diniego d'ammissione, l'aspirante socio, entro 60 giorni potrà richiedere che sull'argomento si pronunci l'Assemblea.

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e del presente statuto, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro soci desunti dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del

relativo sovrapprezzo può essere effettuato a rate. Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva ordinario.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di socio previste dal presente statuto;
- c) a non prestare, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte (scioglimento volontario o liquidazione concorsuale per le persone giuridiche).

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; in ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione di cui al precedente art. 7.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto d);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso società;

- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10;
- d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dell'art. 1455 del codice civile;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie, agli interessi sociali;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. L'organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale di cui all'art. 32 del presente statuto.

Art. 12 - Decesso

Nel caso di decesso di un solo socio la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro dodici mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 13 - Rimborso delle quote

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione il primo comma dell'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso comunicazione scritta a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra, saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o

l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società, fino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 100,00 (cento/00) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 17 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Art. 15 - Cessione delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

L'organo amministrativo dovrà specificare nel bilancio di esercizio annuale gli introiti e le perdite relative alle attività di cui alla lettera a dell'articolo 1) della legge 381/1991, distinguendole da quelli riferibili alle attività di cui alla lettera b dell'articolo 1) della legge 381/1991. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi

pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuite ai soci ad integrazione del trattamento economico, in veste di ristorno.

L'integrazione economica attribuibile ai soci dovrà comunque essere contenuta nei limiti che l'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 L. 16/12/1977 n. 904;
- b) una quota pari al tre per cento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 - comma 4 - L. 31/01/92 n. 59;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L. 31/01/92 n. 59;
- d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a quella prevista dalla legge;
- e) eventuali ristorni potranno essere ripartiti ai soci, ai sensi dell'art. 2545-sexies del c.c.
- f) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico);
- c) il collegio sindacale (se nominato).

A) ASSEMBLEA

Art. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. E' convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dei locali sociali.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'e-

sercizio sociale. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal collegio sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti a ciascun socio e/o da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno sette giorni liberi prima di quella fissata per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci, con le modalità sopra indicate, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattarsi;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Verificandosi tale evento ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- f) L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dell'eventuale ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
 - erogazione diretta;

- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 21 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza. L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 22 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e siano in regola con gli obblighi assunti verso la società.

Ogni socio, persona fisica (ordinario, volontario) o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ogni socio sovventore, sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un massimo di 2 voti con le seguenti modalità:

- 1 voto per conferimenti fino a 2.500 Euro
- 2 voti per conferimenti superiori a 2.500 Euro.

I voti da attribuire ai soci sovventori, anche il relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci (art. 4 L. 59/1992).

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci. Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori e ai sindaci, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico e, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea che potrà essere scelto anche tra i non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 23 - Validità delle delibere

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

In alternativa, ove l'organo amministrativo lo ritenga potranno essere utilizzate tutte le altre forme di raccolta del consenso da parte dei soci, nei modi e con le limitazioni previste dalla legge.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO)

Art. 24 - Composizione

La cooperativa è amministrata, secondo quanto deliberato dalla assemblea ordinaria:

A) da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri, eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da soci.

I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dalle altre categorie di soci.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali. Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della redazione dei verbali.

B) da un amministratore unico.

Art. 25 - Durata in carica

Gli amministratori durano in carica fino a revoca,

In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene opportuni, ma in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi siano avvertiti almeno un giorno prima della data fissata

per la riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 27 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere bilanci;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite all'organo amministrativo dall'art. 29;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consorziati;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea; l'organo amministrativo ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fideiussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;
- m) nominare organismi tecnici.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonché ad altri suoi membri, determinando ne i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 28 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze

Gli amministratori che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, se esistente, ovvero al presidente del collegio sindacale, se esistente, ovvero all'assemblea.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 codice civile.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito, ovvero è nominato il nuovo amministratore unico.

Art. 29 - Presidente, Poteri di rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico è autorizzato, senza preventiva delega, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può, nei limiti di legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla società.

In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 - Composizione e durata

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'articolo

2488 c.c., o se si superano due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 - bis c.c., deve essere nominato il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante per tutta la durata della carica.

Art. 31 - Poteri del Collegio Sindacale

La composizione del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso essere conforme alle previsioni dell'art. 2397 c.c.. Ove il Collegio sia composto per intero da revisori contabili, ad esso potrà essere affidato il controllo contabile, in vece del revisore esterno.

Il collegio sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti interni, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale deve altresì:

- a) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- b) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione e possibilmente anche quelle del comitato esecutivo quando sia costituito;
- c) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi.

Art. 32 - Controllo Contabile

Pur in assenza di un obbligo normativo, ove i soci lo ritengano, il controllo contabile della società sarà effettuato conformemente alle previsioni di cui agli artt. 2409 bis, 2409 ter e del c.c.

In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina del revisore o della società di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 quater del c.c.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33 - Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui all'art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 500,00 (cinquecento/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti e nominati dall'associazione nazionale (sede provinciale di Cuneo) di rappresentanza e tutela cui la cooperativa aderisce.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-

sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 34 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché i criteri cui il consiglio d'amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente articolo 27.

La parte del regolamento riguardante i diritti ed i doveri dei soci volontari dovrà essere approvata singolarmente da ciascun socio volontario.

Art. 35 - Prestazioni lavorative del socio

La posizione giuridica del socio che con prestazione lavorativa partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi d'attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di patto societario. I soci suddetti non hanno veste di lavoratori dipendenti. Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 36 - Trattamento economico

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio. Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, per i soci lavoratori subordinati e dalle disposizioni di legge vigenti e future per i restanti casi, per le mansioni di lavoro, effettivamente espletate dai soci in relazione alle esigenze tecniche e d'esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio - cooperativo e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'assemblea ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 37 - Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante

dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 38 Requisiti della mutualità prevalente ex art. 2514 del Codice Civile.

Si riassumono qui di seguito i requisiti della mutualità prevalente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità di cui al precedente articolo, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

FIRMATO:

TOPI MANUELA

ZUCCHETTI CORRADO

RUGGIERO PATRIZIA

BRUNO PAOLA

CHIAVONI SERENELLA

BRIZI FABIANA


TASSONI GIOVANNI

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

Perizia estimativa per la trasformazione di Associazione ONLUS in Società Cooperativa sociale a r.l.

Associazione AGATOS Onlus con sede in Viterbo, Via U. Richiello n. 2/b, partita iva 01597570561 e codice fiscale 90048930585

90048930565



INDICE

Capitolo 1

CONFERIMENTO DELL'INCARICO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Capitolo 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSTE IN
ESSA CONTENUTE

Capitolo 3

CONCLUSIONI



Capitolo 1
CONFERIMENTO DELL'INCARICO E
CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Conferimento dell'incarico e notizie storiche sulla società

Il signor Giovanni TASSONI, nato a Montefiascone (VT) il 22 aprile 1959 ed ivi residente, in Via Palestro n. 5, nella propria qualità di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore dell' "ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS", con sede in Viterbo, Via U. Richiello n. 2/b, codice fiscale 90048930585, partita iva 01597570561 e iscrizione al R.E.A. al n. VT-119957, in ossequio alla decisione unanime dei soci di trasformare la forma giuridica dell' Associazione, procedendo alla trasformazione, da Associazione non lucrativa di utilità sociale in società cooperativa sociale a responsabilità limitata, ha designato il sottoscritto Dott. Marco Mosiello, nato a Roma il 17.10.1984, Cod. Fisc. MSL MRC 84R17 H501B, Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA_010736, con studio in Roma, Via Marche n. 54, affinché, nella sua qualità di esperto, proceda alla stima delle attività e delle passività della suddetta Associazione ONLUS, nel quadro della trasformazione in premessa richiamata.

Pertanto, nel rispetto delle norme di legge ed in esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, lo scrivente redige la seguente relazione di stima sul patrimonio dell'Associazione "AGATOS Onlus".

L'Associazione "AGATOS Onlus" (di seguito denominata anche, semplicemente, AGATOS) è stata costituita in data 10 giugno 1998.

L'Associazione, con sede legale in Via Richiello 2/b a Viterbo, opera dal giugno del 1998 nell'ambito della riabilitazione psichiatrica sul territorio della provincia di Viterbo in perfetta coerenza con il proprio Statuto associativo e con l'impianto culturale e normativo indicato dalla Legge 180/78 (e successive integrazioni).

Attualmente gestisce una struttura sanitaria residenziale psichiatrica (SRTRe) per dieci posti letto residenziali ed un Centro Diurno Psichiatrico per cinque posti, dove vengono attivati i progetti cosiddetti "dopo comunità", oltre a collaborare con i Servizi pubblici nella realizzazione di diversi progetti denominati P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato).

Inoltre dal 2008 e fino al settembre 2012 ha realizzato e gestito una Struttura Residenziale Psichiatrica Socio Riabilitativa (SRSR) del D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) A.S.L. VT3 per dieci posti letto.


Nella realizzazione ed esecuzione dei diversi progetti terapeutico riabilitativi individuali, l'Associazione ha, negli anni, elaborato un proprio modello di intervento multidisciplinare (terapeutico, educativo, socio-riabilitativo e farmacologico) adattabile alle specifiche esigenze di ogni singolo paziente.

Le attività realizzate nel programma residenziale possono essere raggruppate in tre macro aree:

- **Autogestione/autonomia:** gli utenti partecipano a tutte le attività di autogestione della casa sempre accompagnati e sostenuti dagli operatori. Tale attività consente loro sia di riacquisire facoltà dimenticate strettamente legate alla gestione della propria autonomia sia di appropriarsi degli spazi abitativi. Sono inoltre sollecitati e sostenuti nella cura di sé e degli oggetti personali.

- **Attività terapeutiche:** durante la settimana sono previste specifiche attività strutturate quali colloqui individuali, gruppo terapeutico, gruppetti dinamici di programma, colloqui

Marco Mosiello
Marco Mosiello



psichiatrici. Inoltre periodicamente si svolgono incontri con lo psichiatra ovvero l'équipe inviante, al fine di verificare i risultati raggiunti e individuare gli ulteriori obiettivi terapeutici.

- *Attività socio - riabilitative*: gli utenti partecipano inoltre a diverse attività riabilitative, anch'esse strutturate, quali i laboratori espressivi (teatro, pittura, gruppo di lettura e scrittura) e ad attività sportive (palestra, piscina). Attingendo a quanto proposto dalle agenzie territoriali, a tutti gli ospiti vengono proposte ulteriori attività utili alla realizzazione del progetto terapeutico individualizzato.

Tale intervento è fortemente integrato con i servizi inviati e le agenzie del territorio al fine di garantire quella rete di relazioni che consentano, oltre alla migliore realizzazione del progetto terapeutico stesso, anche ad ottimizzare le risorse e migliorare l'efficienza del progetto terapeutico.

I principi a cui fa riferimento l'associazione sono quelli enunciati nella carta dei servizi ed in particolare quello che considera il paziente psichiatrico quale principale attore del suo percorso di cura e mai oggetto di cura. Tale elemento fa sì che il progetto terapeutico è sempre condiviso, predisposto e realizzato con l'utente stesso oltre che con la famiglia e l'eventuale Servizio Territoriale inviante.

Oltre alla gestione dei programmi sopradescritti l'associazione è fortemente impegnata anche sul territorio partecipando e sostenendo tutte quelle iniziative culturali finalizzate a diffondere una nuova cultura che cerchi di abbattere i pregiudizi relativi al paziente psichiatrico quale soggetto pericoloso, spaventevole e da cui è necessario proteggersi e lo ricollochi nel suo giusto contesto ovvero di una persona bisognosa di cure e con delle risorse che debbono essere necessariamente valorizzate.

2. Criteri di valutazione

La trasformazione di associazioni non riconosciute in società cooperative coinvolge alcune questioni peculiari, quali l'ammissibilità della trasformazione delle associazioni non riconosciute, il divieto di trasformazione delle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici e la disciplina applicabile al procedimento di trasformazione.

In merito al primo aspetto, il codice civile, nel prevedere le ipotesi di trasformazione eterogenea, non contempla quella della trasformazione di associazione non riconosciuta in società, ammettendo solo quella da associazione riconosciuta.

A fronte di un iniziale – e comprensibile – atteggiamento di prudenza, che ha fatto ritenere a molti invalicabile il limite implicito posto dalla disciplina codicistica, la dottrina sembra ora orientarsi verso soluzioni più aperte, per cui la disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500-*octies*, c.c.) non sembra essere esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell'istituto e si tende ad ammettere la trasformabilità anche delle associazioni non riconosciute.

Sgomberato quindi il campo dal fatto che l'articolo 2500-*octies* parla di associazioni riconosciute, ma la norma viene ritenuta applicabile anche ad associazioni non riconosciute, il medesimo articolo sancisce che la trasformazione di associazioni in società di capitali non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici.

Tuttavia l'articolo 223-*octies* delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che le associazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 possono trasformarsi in società di capitali a condizione che ciò non comporti distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o grazie ad agevolazioni fiscali.

Tale limitazione è diretta ad introdurre una sorta di salvaguardia rispetto ad un'utilizzazione strumentale di organismi che possono aver fruito di un trattamento sotto molti aspetti "di favore" (come le ONLUS) ed a tutelare la pubblica fede, e rispondono alla *ratio* di tutela dell'affidamento dei terzi, enti pubblici o soggetti privati, circa la destinazione delle risorse offerte ai fini ideali per le quali sono state richieste o comunque prestate.

Al divieto potrebbe quindi assegnarsi lo scopo indiretto di evitare raggiri, che da un lato possono creare un clima di sfiducia verso gli enti non profit, eliminando un'importante fonte economica per tutti coloro che operano onestamente per il conseguimento di finalità di pubblica utilità; dall'altro sono idonei a determinare, tramite il "cavallo di troia" dell'ente benefico, alterazioni significative del regime di concorrenza fra imprese.

Nel caso di specie l'associazione ONLUS è stata costituita prima del 1° gennaio 2004 e trova quindi piena applicazione l'art. 223-octies, ne deriva, quindi, che l'associazione in questione può trasformarsi in società cooperativa sociale a patto che la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione e che ancora sussistano nel patrimonio dell'ente. L'effetto della mancata distrazione può e deve essere pertanto assicurato appostando a riserve indivisibili detti fondi o valori.

La relazione di stima redatta ai fini dell'operazione di trasformazione rappresenta un vero e proprio bilancio "straordinario" riferibile ad un periodo antecedente, ma sufficientemente prossimo, alla trasformazione, redatto al fine di determinare i valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo.

Le finalità perseguite dal bilancio straordinario di trasformazione sono individuabili nei seguenti obiettivi della relazione di stima:



- a) determinazione della effettiva consistenza patrimoniale dell' associazione che intende trasformarsi, con accertamento del netto patrimoniale imputabile a capitale sociale;
- b) accertamento che il netto patrimoniale imputabile a capitale sociale rispetti i minimi previsti dalla legge a seconda che la trasformazione sia in S.r.l. o in S.p.A.;
- c) impedimento di operazioni che possano determinare "annacquamento" del capitale sociale della società trasformata.

Dette finalità sono pertanto diverse da quelle proprie del bilancio ordinario in quanto, nel caso specifico, non si intende definire la situazione economico-finanziaria della società ma bensì determinarne il capitale sociale post-trasformazione, in tutela delle ragioni dei terzi.

Vero è che il capitale nelle cooperative è variabile e svolge un ruolo sensibilmente diverso rispetto a quello svolto nelle società di capitali, ma è altrettanto vero che il principio della sua esatta e corretta formazione, e della corrispondenza tra il conferimento ed i valori delle quote o delle azioni, oltre che della sua integrità complessiva, non appare suscettibile di deroga.

Riconfermando pertanto quanto detto sopra, e cioè che la relazione di stima ha natura di un vero e proprio bilancio straordinario, redatto nella forma di situazione patrimoniale, che dovrà analiticamente considerare tutte le attività e tutte le passività dell'associazione trasformanda, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo.

La valutazione delle singole poste dell'attivo e del passivo, inoltre, deve avvenire *sulla base dei valori attuali*, cioè sulla scorta dei valori correnti che necessariamente saranno difformi da quelli esposti nei bilanci ordinari di esercizio.



Il metodo di valutazione da adottare per perseguire gli obiettivi che la legge si propone, dunque, è individuato nel metodo patrimoniale.

In pratica, l'esperto deve considerare analiticamente tutte le attività e tutte le passività ed esaminarle sia nel loro aspetto qualitativo che quantitativo, al fine di determinare il valore dell'azienda che, nel caso, viene individuato in funzione del suo patrimonio netto.

Questa asserzione è stata alla base delle principali critiche mosse al metodo patrimoniale in quanto ritenuta fortemente limitativa con riferimento alle potenzialità dell'impresa di generare reddito e ricchezza in prospettiva futura.

Tali critiche, pur apprezzabili e condivisibili in senso generale, non possono trovare applicazione nella relazione di stima finalizzata alla trasformazione, poiché con essa il legislatore ha inteso evitare un artificioso gonfiamento patrimoniale del netto della società e, quindi, un generale pregiudizio dei terzi che, a seguito della trasformazione in società di capitali, possono rivalersi soltanto sul patrimonio societario.

Resta inteso che il valore ottenuto con l'applicazione delle metodologie descritte resta comunque, in vario grado, soggettivo ed opinabile per le difficoltà che ogni tipo di valutazione manifesta.

Capitolo 2
SITUAZIONE PATRIMONIALE
DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE
DELLE SINGOLE POSTE IN ESSA CONTENUTE

1. La situazione contabile di riferimento

Dopo aver attentamente valutato la situazione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2014, regolarmente approvato dall'assemblea degli associati, la situazione contabile patrimoniale che lo scrivente ha preso a riferimento per l'individuazione delle singole poste attive e passive da valutare è datata 31.12.2015.

Sulla scorta di tale situazione, e tenuto conto di quanto affermato nel capitolo precedente, lo scrivente precisa di aver ritenuto suo dovere indirizzare le indagini al fine di accertare se i valori in essa riportati siano o meno veritieri ed eccessivi, in relazione sia al valore venale in comune commercio delle singole attività sociali, sia all'eventuale valore di realizzo dei crediti nonché, infine, in relazione al valore di estinzione delle passività, considerando raggiunti gli scopi dell'art. 2343 c.c. ogni qual volta ha ravvisato l'adozione di criteri prudenziali di valutazione.

Tenuto conto di ciò, lo scrivente ha sottoposto alla propria valutazione le poste relative:

- a) alle immobilizzazioni immateriali;
- b) a tutti i beni mobili aziendali;
- c) alle immobilizzazioni finanziarie;
- c) a tutti i crediti aziendali;
- d) a tutti i debiti aziendali.

Fatte queste premesse, il sottoscritto procede alla valutazione del patrimonio sociale della "Associazione AGATOS Onlus". Dai dati del bilancio al 31 dicembre 2015, la situazione patrimoniale, può essere così riepilogata:

Attività	Valori contabili	969.134
Immobilizzazioni immateriali	17.966	
Immobilizzazioni materiali	42.929	

Immobilizzazioni finanziarie	784	
Rimanenze finali	0	
Crediti	702.252	
Disponibilità liquide	201.586	
Ratei e Risconti	3.617	
Passività		540.605
Fondi per rischi e oneri	0	
Fondo T.F.R.	13.690	
Debiti	524.428	
Ratei e Risconti	2.487	
Patrimonio netto		428.529
Capitale sociale	420.717	
Utile d'esercizio al 31-12-2015	7.812	

2. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e sono state sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica.

Nello specifico fanno riferimento a "costi per licenze e marchi", relativi essenzialmente ai software gestionali e operativi, e alle "spese effettuate su beni di terzi", ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti.

Il valore stimato è pari al valore risultante dal bilancio al 31.12.2015, Euro 17.966,00.

3. Beni mobili

In questa categoria di beni lo scrivente ha individuato Macchinari, apparecchi e attrezzature varie, "arredi", "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" e tre "autovetture" (FIAT Multipla BJ950JK – HYUNDAI Matrix CC185LL – FIAT Panda CP517ZC)



Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costante, secondo aliquote commisurate alla loro residua possibilità di utilizzo e avendo tenuto conto anche dell'usura del bene. Il valore delle immobilizzazioni materiali, pertanto è accertato e valutato nella misura di Euro 42.929,00.

4. Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, fanno riferimento a depositi cauzionali su contratti per euro 784,00. Il valore degli stessi è accertato pari ad Euro 784,00.

5. Crediti

E' stato compito del sottoscritto indagare il probabile valore di realizzo dei crediti risultanti dalla situazione contabile redatta al 31.12.2015. I crediti risultanti, ed ancora attuali, vengono valutati al valore nominale. Trattasi di "crediti verso clienti" per Euro 87.639, "crediti tributari" pari ad Euro 2.079, "crediti verso altri" pari ad Euro 612.534.



Lo scrivente, ha ritenuto opportuno operare un abbattimento degli stessi, in via prudenziale, pari al 5% degli stessi. Solo per il credito iscritto per Euro 335.192 e relativo al contenzioso in essere con il Comune di Viterbo che si protrae da varie annualità lo scrivente ha operato un abbattimento ulteriore nella misura del 20%. Conseguentemente, il valore di presunto realizzo dei crediti sociali è stimato in Euro 600.101,00.

6. Disponibilità liquide

Al 31.12.2015 risultano disponibilità bancarie per euro 197.322,00 e denaro in cassa per euro 4.264,00. Il totale delle disponibilità liquide è quindi pari ad Euro 201.586,00.

7. Debiti verso soci per finanziamenti

I debiti verso soci sono relativi a finanziamenti infruttiferi, per un importo di Euro 3.700,00.

8. Debiti verso banche

Alla data del 31.12.2015 risultano debiti verso la Banca IFIS c/anticipi per euro 718,00. Il valore quindi dei debiti verso banche è pari ad Euro 718,00.

9. Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori sono stati valutati al valore nominale risultante dai documenti contabili.

Il controllo effettuato in base alle risultanze contabili ha confermato l'esistenza, alla data del 31.12.2015 di fatture di acquisto ed altri documenti aziendali, attestanti posizioni debitorie ancora aperte. Ciò permette quindi affermare che il debito effettivo verso i fornitori ammonta ad Euro 248.139,00.

10. Debiti per T.f.r.

La consistenza finale del debito effettivo per "Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato" è pari ad Euro 13.690,00.

11. Debiti verso dipendenti

Il debito verso dipendenti e collaboratori alla data del 31.12.2015 è pari ad Euro 30.672,00.

12. Debiti Tributarî

Dalle verifiche condotte, risulta che al 31.12.2015, la società abbia i seguenti debiti tributarî:

Debiti Tributarî	Importo
Debito v/Erario c/imposta Sostitutiva TFR	10
Debito v/Erario c/ritenute lavoro dipendente	4.539
Debito v/Erario c/ritenute lavoro autonomo	3.913
Debiti v/Regioni c/IRAP	13.448
Totali Debiti Tributarî	21.910

13. Debiti verso istituti di previdenza sociale e sicurezza sociale

Sono costituiti dai debiti v/INPS per contribuiti lavoratori dipendenti, per euro 1.914,00, dal debito per contribuiti lavoratori autonomi, per euro 3.996,00 e dal debito per contribuiti INAIL per euro 180,00.

Il debito totale verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale ammonta ad Euro 6.090,00.

14. Debiti diversi

Dalla situazione contabile redatta alla data del 31.12.2015 risultano debiti diversi pregressi per euro 179.000,00 da ricollegarsi alla situazione relativa al contenzioso in essere con il Comune di Viterbo (vedi voce 5. crediti) che, unitamente ad altri debiti verso clienti per anticipi e fatture da emettere, per euro 779,00 e ad altri debiti diversi per euro 33.420,00 risultano quantificati in complessivi Euro 213.199,00.

15. Ratei e risconti

I ratei e i risconti passivi, essendo quote di ricavi di competenza degli esercizi successivi, sono stati valutati al valore per il quale sono stati iscritti in bilancio alla data del 31.12.2015. Ratei e risconti passivi per Euro 2.487,00.



16. Riepilogo:

In base a quanto sin qui narrato, la situazione patrimoniale definitiva, alla data del 31.05.2015, è così esplicitata: ATTIVO			PASSIVO		
1	Immobilizzazioni Immateriali	17.966,00	1	Fondo T.F.R.	13.690,00
2	Immobilizzazioni Materiali	42.929,00	2	Debiti	524.428,00
3	Immobilizzazioni Finanziarie	784,00	3	Ratei e Risconti	2.487,00
4	Crediti	600.101,00			
5	Disponibilità Liquide	201.586,00			
6	Ratei e Risconti	3.617,00			
Totale Attivo		866.983	Totale Passivo		540.605
			Netto a pareggio		326.378

Capitolo 3 CONCLUSIONI

1. Conclusioni

Lo scrivente, dopo aver redatto la situazione patrimoniale esposta nel capitolo 2, seguendo i criteri di valutazione indicati nel capitolo 1, tenendo conto che successivamente al 31.12.2015 (data di riferimento della situazione contabile conservata agli atti della perizia) non risulta che si siano verificati, ai fini valutativi, fatti degni di rilievo, dichiara che il patrimonio netto della trasformanda associazione AGATOS Onlus non può essere superiore ad Euro 326.378,00 (dicesi euro trecentoventiseimilatrecentosettantotto/00).



Il dato di cui sopra rappresenta la conclusione cui è pervenuto il sottoscritto perito con la serena coscienza di aver operato secondo diligenza e professionalità.


Pertanto, ai sensi di quanto statuito dall'art. 2343 c.c.:

il sottoscritto perito attesta che il detto valore del patrimonio netto della Associazione oggetto della trasformazione non è inferiore al valore nominale delle quote emesse al nome della società Cooperativa sociale che risulterà dopo la trasformazione.

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale richiesti.

Roma 22.04.2016

Il perito
Dott. Marco Mosiello



REPERTORIO N. 63438

**VERBALE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno *Ventisette* del mese di *aprile*

(27 aprile 2016).

In Roma, Piazza Bologna n. 2.

Avanti a me Dott. GIACOMO LAURORA, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è presente il signor:

- Mosiello Marco nato a Roma il 17 Ottobre 1984 ed ivi residente in Via degli Astri n. 61 cod. fiscale MSL MRC 84R17 H501B

della cui identità personale sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede che consta di numero cinque pagine, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta io Notaio, previe ammonizioni di legge, invito il componente al giuramento, che egli presta ripetendo:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità."

La parte dichiara:

- di essere stata esaustivamente informata dei diritti ad essa riconosciuti dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e che i dati personali riportati nel presente atto e da essa stessa comunicati e confermati saranno trattati e conservati con sistemi informatici per dare idonea pubblicità al presente atto, secondo la sua natura, presso tutti i competenti uffici ove la normativa vigente prevede siano registrati/trascritti/annotati/volturati e/o comunque comunicati e per adempiere agli obblighi di conservazione e/o comunicazione previsti dalle vigenti norme nell'espletamento delle funzioni notarili e da altre norme integrate dal provvedimento dell'UIC 24/02/2006 pubblicato sulla G.U. n. 82/2006 - supplemento ordinario n. 87. - di essere stata informata della obbligatorietà delle comunicazioni di cui innanzi e che i dati verranno trattati ai soli fini e nei limiti di cui sopra secondo il codice di deontologia professionale a cura del Notaio rogante quale responsabile del trattamento e dai suoi dipendenti e collaboratori.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona fida ed a mano da me, su *una* pagina di *un* foglio, ne ho dato lettura al componente che lo conferma e sottoscrive alle ore *quindici e minuti trenta*



Marco Mosiello
Giacomo Laurora

REPERTORIO N. 63438

**VERBALE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno *ventisette* del mese di *aprile*

(27 aprile 2016).

In Roma, Piazza Bologna n. 2.

Avanti a me Dott. GIACOMO LAURORA, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è presente il signor:

- Mosiello Marco nato a Roma il 17 Ottobre 1984 ed ivi residente in Via degli Astri n. 61 cod. fiscale MSL MRC 84R17 H501B

della cui identità personale sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede che consta di numero cinque pagine, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta io Notaio, previe ammonizioni di legge, invito il componente al giuramento, che egli presta ripetendo:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità".

La parte dichiara:

- di essere stata esaustivamente informata dei diritti ad essa riconosciuti dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e che i dati personali riportati nel presente atto e da essa stessa comunicati e confermati saranno trattati e conservati con sistemi informatici per dare idonea pubblicità al presente atto, secondo la sua natura, presso tutti i competenti uffici ove la normativa vigente prevede siano registrati/trascritti/annotati/volturati e/o comunque comunicati e per adempiere agli obblighi di conservazione e/o comunicazione previsti dalle vigenti norme nell'espletamento delle funzioni notarili e da altre norme integrate dal provvedimento dell'UIC 24/02/2006 pubblicato sulla G.U. n. 82/2006 - supplemento ordinario n. 87. - di essere stata informata della obbligatorietà delle comunicazioni di cui innanzi e che i dati verranno trattati ai soli fini e nei limiti di cui sopra secondo il codice di deontologia professionale a cura del Notaio rogante quale responsabile del trattamento e dai suoi dipendenti e collaboratori.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona fida ed a mano da me, su *due* pagine di *un* foglio, ne ho dato lettura al componente che lo conferma e sottoscrive alle ore *quindici* e minuti *frutti* *Marco Mosiello*



Giacomo Laurora

